

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2811

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQUINI, MACERATINI, CURTO,
MANTICA, PACE e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1997

—————

Modifiche alla disciplina della ritenuta
sui redditi di lavoro autonomo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto della ritenuta a titolo di acconto è soggetto a critiche che ne denunciano gli enormi limiti.

In particolare, senza con ciò voler entrare nel merito del sistema di prelievo alla fonte, che meriterebbe ben altro approccio sistematico, si ravvede la necessità di introdurre - quanto meno - un correttivo all'entità di detto prelievo, ad evitare croniche situazioni creditorie dei professionisti nei confronti dell'Erario.

È noto, infatti, che la ritenuta, che è commisurata al compenso, finisce con il gravare percentualmente in modo spropositato sul reddito netto, ed in moltissimi casi in misura superiore al carico fiscale dovuto su detto reddito; ciò comporta, da un lato, il ricorso alla richiesta di rimborso da parte del contribuente (che reca con sé, oltre ai tempi di attesa anche i costi connessi, quali l'onere della fidejussione per il rimborso sul conto fiscale) e, dall'altro, la gestione di migliaia di pratiche per l'Amministrazione finanziaria, che deve provvedere a detti rimborsi.

Le ragioni della chiusura a credito della dichiarazione dei redditi di moltissimi professionisti sono ovvie: vedendosi prelevato il 19 per cento del compenso lordo pari a

100 lire, e poichè è ragionevole immaginare che detto compenso possa ridursi, per effetto dei costi sostenuti, ad un reddito netto pari, poniamo, di 40 lire, il contribuente si trova ad avere anticipato all'Erario quasi il 50 per cento del reddito stesso a titolo di acconto, con il conseguente diritto a richiedere quanto versato in eccedenza rispetto alle imposte calcolate nel «modello 740».

È dunque intenzione del presente disegno di legge diminuire il prelievo in acconto, abbattendo al 10 per cento e prevedendo altresì, come peraltro già stabilito per altre categorie di redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, una ulteriore riduzione nel caso in cui il percipiente sostenga, nell'esercizio della propria professione, costi per lavoro dipendente, che incidono in modo non indifferente nel «conto economico» del professionista.

Ciò consentirebbe maggiore coerenza percentuale tra l'importo prelevato a titolo di ritenuta ed il reddito netto del professionista, e probabilmente eliminerebbe moltissime posizioni creditorie che, come anticipato, comportano costi sia per il contribuente, sia per l'Amministrazione.

Vi invitiamo, pertanto, a voler esprimere parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'aliquota del 19 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento.

2. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Se i percipienti indicati al primo comma dichiarano ai soggetti che corrispondono loro i compensi che nell'esercizio dell'attività si avvalgono dell'opera di lavoratori dipendenti, la ritenuta è commisurata al 50 per cento dei compensi stessi».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

